

**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
(REG. UE n° 558/2021 e REG. UE n° 557/2021)**

| Roma, maggio 2022

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT (CRR2)</i>	<i>5</i>
1.1 Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate	5
1.2 Cartolarizzazioni sintetiche	7
1.2.1 Cartolarizzazione STS e “grandfathering” delle posizioni di cartolarizzazione senior	7
1.2.2 Trattamento del SES (Margine Positivo Sintetico)	8
1.3 I template del DPM 3.2	13
<i>2. LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE</i>	<i>14</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>18</i>

PREMESSA

In data 31 marzo 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il regolamento (UE) 2021/558, in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di cartolarizzazione, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, e il regolamento (UE) 2021/557 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402.

Il regolamento (UE) 2021/558 all'articolo 269 bis introduce il concetto di "cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate" e prevede per tali operazioni un trattamento prudenziale differenziato, in caso di applicazione del SEC-SA e del SEC-ERBA (trattati nella documentazione PUMA). In particolare in tale articolo:

- al paragrafo 2 viene indicato che *"il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all'articolo 254 o all'articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l'articolo 263"*.
- al paragrafo 3 viene indicato che *"in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l'articolo 263"*.

Inoltre, il regolamento (UE) 2021/558 ha rivisto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 270 e ha introdotto il nuovo articolo 494

quater che prevede che *“in deroga all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021; b) alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data”*.

Il regolamento (UE) 2021/557 estende la definizione di cartolarizzazione “semplice, trasparente e standardizzata” (STS) anche alle operazioni di cartolarizzazione sintetiche (sezione 2 bis) con delle particolarità rispetto alle cartolarizzazioni tradizionali e introduce il concetto di “margine positivo sintetico” (SES) riservandogli un trattamento prudenziale particolare.

Tali regolamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2021 su

Gli adeguamenti delle segnalazioni di vigilanza armonizzate alla nuova normativa saranno contenuti nell’EBA reporting framework 3.2, la cui decorrenza è prevista per dicembre 2022. Fino a tale data le operazioni di cartolarizzazione vanno segnalate con la versione 3.0 del D.P.M.

Al fine di gestire queste nuove indicazioni normative, il processo PUMA sfrutta i trattamenti delle funzioni extra-tabellari F28_XX, che già esistono e che calcolano i fattori di ponderazione secondo le metodologie SEC-SA e SEC-ERBA. Inoltre, vengono richiesti dei nuovi attributi in TCOR38.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dai nuovi regolamenti. Inoltre, la nota tecnica descrive i nuovi trattamenti previsti per la gestione delle cartolarizzazioni tradizionali cosiddette “monotranche” per le banche. Per le finanziarie il gruppo di lavoro Puma, in assenza di materialità sulla casistica ad oggi conosciuta, si riserva di valutare i tempi e modi di adeguamento della documentazione.

1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT (CRR2)

1.1 Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

All'articolo 269 bis del regolamento (UE) 2021/558 viene previsto un trattamento particolare per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Al paragrafo 1 del suddetto articolo per operazione di cartolarizzazione deteriorata si intende la:

a) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate»: cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell'intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente (articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2402/2017);

b) «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate»: una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell'importo in essere delle esposizioni

sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.

Al fine di identificare tale tipologia di cartolarizzazione sono stati inseriti i seguenti nuovi attributi di TCOR38:

- “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.
- “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA B” con il seguente dominio 0= NO, 1=SI.

L'alimentazione di tali attributi è ammessa a prescindere dall'attributo **‘MODALITA’ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI’** di TCOR38.

In particolare, il primo digit può essere alimentato sia per le operazioni di cartolarizzazioni tradizionali che per le sintetiche mentre il secondo solo per le operazioni di cartolarizzazioni tradizionali.

1.2 Cartolarizzazioni sintetiche

Il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche prevede le novità di seguito indicate.

1.2.1 Cartolarizzazione STS e “grandfathering” delle posizioni di cartolarizzazione senior

Il regolamento (UE) 2021/557 ammette la possibilità che una cartolarizzazione sintetica possa essere STS se vengono soddisfatte le condizioni indicate nel regolamento stesso (sezione 2 bis).

Il regolamento (UE) 2021/558 all’articolo 494 quater prevede che, in deroga all’articolo 270, un ente cedente possa calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;
- b) alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data.

Al fine di gestire il “grandfathering” delle posizioni di cartolarizzazione senior viene modificato il dominio dell’attributo **‘CARTOLARIZZAZIONE STS’** di TCOR38 nel seguente modo:

- ✓ 0=NO STS, NO ART. 494 QUATER E NO ART.270;
- ✓ 1= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;
- ✓ 2=NO STS, SI TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 494 QUATER (GRANDFATHERING -

CARTOLARIZZAZIONE PMI EMESSE PRIMA DEL 9 APRILE 2021 – POSIZIONI SENIOR);

- ✓ 3= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;
- ✓ 4=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270.

Il valore 2 deve essere alimentato per riconoscere la “grandfathering” e si applica alle posizioni di cartolarizzazione senior emesse prima del 09/04/2021 e che alla data dell'8 aprile 2021 soddisfacevano le condizioni dell'articolo 270 del regolamento (UE) 2401/2017. Non importa che tali operazioni di cartolarizzazioni soddisfino le condizioni richiamate nel nuovo articolo 270 del regolamento (UE) 2021/558 per poter usufruire del trattamento preferenziale.

Viceversa il valore 4, invece, deve essere alimentato per riconoscere le posizioni di cartolarizzazione senior emesse dopo il 09/04/2021 e che soddisfano le condizioni dell'articolo 270 del regolamento (UE) 2021/558.

Al fine di gestire la possibilità che una cartolarizzazione sintetica possa essere STS viene ammessa la possibilità di alimentare tutti i valori del dominio del suddetto attributo.

1.2.2 Trattamento del SES (Margine Positivo Sintetico)

Il regolamento (UE) 2021/558 introduce il concetto di “margine positivo (‘excess spread’) sintetico” e lo definisce come l'importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite

delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell'operazione e deve essere considerato una posizione verso la cartolarizzazione.

Il regolamento (UE) 2021/558 all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e) prevede che il valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico comprenda quanto segue:

- i. *eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall'ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l'ente cedente ha contrattualmente designato all'operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- ii. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- iii. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;*
- iv. *qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per periodi futuri. Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell'esposizione”.*

L'art. 256 prevede che fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l'ente cedente della cartolarizzazione tratti il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine

positivo sintetico di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegui i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell'esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall'ente cedente non effettuano tale adeguamento.

Al fine di riconoscere il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico è necessario alimentare, in caso di originator/cedente, un record di **FTO 01064.02 – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA** con il seguente nuovo campo **05655 – SES - MARGINE POSITIVO SINTETICO** con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.

Per tale FTO corrispondente al margine positivo sintetico devono essere alimentati i seguenti campi secondo quanto di seguito indicato:

- campo 00030 – NDG (suggeriamo di impostarlo = 05760);
- campo 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713);
- campo 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A;
- campo 05700 - RATING ESTERNO;
- campo 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA;
- campo 05713 – GRADO DI SENIORITY;
- campo 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE;
- campo 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI:

il valore 1 del campo identifica che la cartolarizzazione non soddisfa il significativo trasferimento del rischio;

- campo 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE: da alimentare con il valore 550007 = JUNIOR;
- campo 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO con l'importo del SES;
- campo 00609 – VALORE NOMINALE con l'importo del SES;
- campo 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE non va alimentato;
- 05716 – DURATA DEL SEGMENTO;
- campo 05626 - % DI RETENTION: non va alimentato;
- campo 05627 - % TRANCHE: non va alimentato;
- campo 05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA: il campo è da fornire con il valore 0 (on balance);

Al fine dell'applicazione del regolamento (UE) 2401/2017 per una corretta determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore dell'attributo di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni:

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO $K_{SSFA(KA)}$
- IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE
- QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE

Tali informazioni vengono calcolate nella funzione F28_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di rapporto)

e tengono conto anche della posizione di cartolarizzazione corrispondente al SES.

In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di seniority (campo 05713)) nella fase extra-tabellare F28_4:

- ✓ l' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" diverso dal SES è ricondotto nel campo 00609 ed è calcolato utilizzando il campo 05627 e l'importo nominale del pool di attività cartolarizzate. Quest'ultimo è a sua volta calcolato utilizzando il valore nominale delle singole attività sottostanti (campo 00601/00609) al netto della % RETENTION attribuita al pool di attività sottostanti (campo 05626);
- ✓ la "QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE" diversa dal SES in caso di originator è ricondotto nel campo 07505 ed è calcolato utilizzando il campo 00609 al netto della % RETENTION attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione (campo 05626).
- ✓ l' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" che corrisponde al SES è pari al valore del campo 00609 fornito sulla **FTO 01064.02** con campo **05655** uguale al valore 1.

Il trattamento del SES descritto si applica a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2022 (art. 2 del Reg. (UE) 2021/558).

1.3 I template del DPM 3.2

Per la generazione delle nuove informazioni previste nei template ITS, inerenti le operazioni di cartolarizzazione, valgono le seguenti considerazioni:

- ✓ per la generazione delle nuove colonne 076, 077, 078 del template C 14.00 sono stati introdotti i seguenti nuovi attributi nella TCOR38:
 - TYPE OF EXCESS SPREAD (colonna 076)
 - AMORTISATION SYSTEM (colonna 077)
 - COLLATERALISATION OPTIONS (colonna 076)

- ✓ Per la generazione delle nuove colonne 254, 255, 265, 275, 285, 287 e del nuovo dominio della colonna 040 del template C 14.00, della nuova colonna 362 del template C 14.01 e della nuova colonna 900 dei template C 19.00 e del C 20.00 si utilizzano le informazioni già presenti nella documentazione (variabili di input, variabili prodotte post fasi extra-tabellari e attributi di TCOR38).

- ✓ Per la generazione delle nuove informazioni del template C 13.01 (righe e colonne) si utilizzano le informazioni già presenti nella documentazione (variabili di input, variabili prodotte post fasi extra-tabellari e attributi di TCOR38).

2. LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2401 una cartolarizzazione è l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2013/575.

Al fine di identificare le cartolarizzazioni cosiddette "monotranche" nelle quali non si configura una segmentazione del rischio viene richiesto il nuovo attributo di **TCOR38 - CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI DEL REG 2401/2017** con il seguente dominio 0=SI, 1=NO.

Se il suddetto attributo è pari a 1 allora il digit di TCOR 38 – CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI deve essere pari a 0. Per l'alimentazione del restante input restano valide le indicazioni attualmente in vigore.

Per tale tipologia di operazione ai fini della segnalazione prudenziale (solvency) vale quanto di seguito indicato:

- Se il ruolo dell'azienda è "ORIGINATOR" si distinguono due casi:

- a) “originator” che cede con “derecognition”: viene rilevato, ai fini prudenziali, il rischio connesso con la quota dei titoli “monotranche” acquistati e iscritti in bilancio (le attività sottostanti cedute non sono più iscritte nel bilancio del cedente/ente segnalante).
- b) “originator” che cede senza “derecognition”: viene rilevato, ai fini prudenziali, il rischio connesso con le attività cedute (i sottostanti la cartolarizzazione) e non quello relativo ai titoli “monotranche” detenuti (sia le attività sottostanti cedute che la quota dei titoli “monotranche” acquistata sono iscritti nel bilancio del cedente/ente segnalante).
- Se il ruolo dell’azienda è “investor” viene rilevato il rischio della quota dei titoli “monotranche” acquistati e iscritti in bilancio.

In tutti i casi sopra menzionati il rischio rilevato, a seconda dei casi dalle singole attività sottostanti oppure dai titoli detenuti, viene segnalato nel template C 07.00 e collegati. Nulla è oggetto di segnalazione nei template relativi alle posizioni verso la cartolarizzazione (template C 13.01, C 14.00 e C 14.01).

Tale schema segnaletico deve essere applicato anche in tutti gli altri ambiti informativi (leva finanziaria e asset encumbrance) per i quali si applica la definizione di operazione di cartolarizzazione prevista dal regolamento (UE) 2017/2401.

Ai fini della segnalazione delle grandi esposizioni il gruppo interbancario ritiene che, per tali cartolarizzazioni “monotranche”, debba essere la banca segnalante a decidere o meno se applicare il regolamento (UE) 2014/1187 in tema di operazioni di attività

sottostanti e quindi provvedere o meno alla scomposizione del sottostante l'operazione di cartolarizzazione¹.

A tal fine viene introdotto il nuovo attributo di **TCOR38 - SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI** con il domino 0=SI, 1=NO.

In particolare, tale attributo viene alimentato solo per le cartolarizzazioni tradizionali e nel caso in cui l'ente segnalante è "originator" e ha ceduto i crediti con derecognition oppure quando è "investor". Nel caso di cartolarizzazione sintetica oppure di cartolarizzazione tradizionale dove l'ente segnalante è "originator" e i crediti sono stati ceduti senza derecognition, continuando a persistere i crediti nel proprio bilancio, ai fini della segnalazione grandi esposizioni rilevano sempre le attività sottostanti cedute.

Sintetizzando, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2014/1187, valgono le seguenti regole di input²:

- se ruolo azienda è "ORIGINATOR" si distinguono due casi:
 - a) originator che cede con "derecognition": devono essere alimentate le FTO 01517.XX oppure le 03940.XX (il cedente non ha più i crediti nel bilancio);
 - b) originator che cede senza "derecognition": il cedente ha i crediti in bilancio e quindi si utilizzano le FTO di rapporto già presenti in input (es. 01123.XX, ect);
- c) se ruolo azienda è "INVESTOR" devono essere alimentate le FTO 01519.XX oppure le 03940.XX.

¹ Riferimento Q&A 2019_4502

² Vedere istruzione I0714 - GRANDI ESPOSIZIONI

Ai fini della segnalazione delle voci di base A1 relative all'attività di servicing (FTD 58202.xx, 58208.xx, 58212.xx e 58216.xx) restano valide le regole di input ad oggi già applicabili.

ALLEGATI